

Codice A1709C

D.D. 23 dicembre 2021, n. 1137

Transazione in ordine a causa pendente avanti il Giudice di Pace di Asti tra privato e Regione Piemonte inerente a sinistro stradale con fauna selvatica occorso il 13.05.2017. Impegno e liquidazione di € 4.000,00 sul capitolo di spesa 134095/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 2021 a favore di VENEZIA Annapaola.



ATTO DD 1137/A1709C/2021

DEL 23/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Transazione in ordine a causa pendente avanti il Giudice di Pace di Asti tra privato e Regione Piemonte inerente a sinistro stradale con fauna selvatica occorso il 13.05.2017. Impegno e liquidazione di € 4.000,00 sul capitolo di spesa 134095/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - annualità 2021 a favore di VENEZIA Annapaola.

Visto l'atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Asti in data 20.05.2021, promosso dalla Sig.ra VENEZIA Annapaola contro la Regione Piemonte per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro con fauna selvatica occorso il 13.05.2017 sulla S.P. 59 presso l'uscita per Isola d'Asti (AT);

vista la nota del Settore Avvocatura prot. n. 30411 del 05.07.2021, classificazione 1.200.10.20/ GDP 78-2021 e assunta al prot. n. 18519/A1709C del 08.07.2021 del Settore Infrastrutture, Territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, di trasmissione del succitato atto, nella quale si asseriva che si sarebbe provveduto alla costituzione in giudizio e si rivolgeva l'invito a far pervenire, entro 20 giorni, relazione sui fatti oggetto di causa corredata dai relativi atti e documenti ritenuti utili alla difesa;

vista la risposta del Settore Infrastrutture, Territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca prot. n. 19402/A1709C del 19.07.2021, con la quale si inviava copia della documentazione relativa alla gestione venatoria della specie capriolo antecedente alla citazione, ai fini della costituzione in giudizio;

visto l'ammontare del danno patito pari ad € 2.797,22 per la sola parte capitale ed € 1.695,28 per le spese legali, per un totale di € 4.492,50;

vista la comunicazione del Settore Avvocatura pervenuta via *mail* il 25.11.2021 assunta al prot. n. 30618/A1709C del 14.12.2021 e la successiva in data 07.12.2021 assunta al prot. n. 30620/A1709C

del 14.12.2021 inerenti proposta transattiva pervenuta dal legale di controparte con le quali, nell'esprimere le considerazioni addotte a favore della stessa, veniva riferito quanto segue:

- la documentazione agli atti dimostra inconfutabilmente il verificarsi del sinistro con fauna selvatica e il pagamento delle spese di riparazione;
- il Giudice adito è orientato a condannare la Regione, previa consulenza tecnica d'ufficio (CTU);
- il legale di controparte ha comunicato che la cliente rivendica il pagamento della somma di cui alla fattura per cui è causa per € 2.700,00 – eccetto quindi i rotti per € 97,22 e gli interessi – e che, al fine di agevolare una chiusura della pratica, calcolate le spese legali maturate secondo i valori medi del DM 55/2014 che ammontano ad € 1.301,32 più quelle relative alla negoziazione assistita che per il valore della pratica ammonterebbero a €270,00 oltre altri oneri per un totale di € 393,96, potrebbe rinunciare alla somma di € 393,96 relativa agli oneri della negoziazione, in caso di definizione transattiva della causa;
- in sintesi la causa verrebbe definita con la somma di € 4.000,00 onnicomprensivi;
- ferma restando la condanna della Regione Piemonte, definendo la questione come sopra prospettato, vi è un risparmio per l'Ente, oltre ad evitare le ulteriori spese della fase decisionale per ulteriori € 500,00, oltre le spese di registro sentenza e le spese di CTU;

considerato che il rischio di causa si presenta particolarmente elevato, soprattutto alla luce della giurisprudenza che si sta consolidando in senso contrario nei confronti della Regione Piemonte;

considerato che nella specie ricorrono i presupposti per la definizione bonaria della vertenza nei termini prospettati, tenuto conto del recente ma sempre più consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che esclude per queste cause la legittimazione passiva delle Province, per riconoscerla esclusivamente in capo alle Regioni ai sensi dell'art. 2052 c.c. e che quindi sussiste il rischio di soccombere;

ritenuto opportuno e vantaggioso per l'Ente chiudere detto contenzioso nei termini sopra indicati, tenuto conto che una successiva sentenza comporterà maggiore aggravio di costi per l'Ente;

vista la risposta del Settore Infrastrutture, Territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca in data 07.12.2021 prot. n. 30620/A1709C del 14.12.2021 con la quale si comunicava la condivisibilità della summenzionata proposta;

vista la comunicazione del Settore Avvocatura pervenuta via *mail* il 13.12.2021 e assunta al protocollo n. 30627/A1709C del 14.12.2021, con la quale l'avvocato di controparte comunicava l'accettazione della definizione concordata da parte della propria assistita a fronte della corresponsione della somma di € 4.000,00 comprensiva di parte capitale per € 2.700,00 e di spese legali per € 1.300,00;

dato atto che l'esborso economico a carico della Regione Piemonte è pari a € 4.000,00 onnicomprensiva del danno e spese legali, quindi conveniente rispetto ad una sentenza di condanna;

vista la D.G.R. n. 34-6343 del 17.06.2002 “Criteri per la definizione in via transattiva delle controversie in materia dei danni conseguenti a sinistri stradali causati dalla fauna selvatica” che ha dato atto che l'allora Direzione Territorio rurale, ora Direzione Agricoltura e cibo, è competente a definire in via transattiva in materia di sinistri stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica, determinando correlativamente le somme da corrispondere ai danneggiati a saldo e stralcio di ogni pretesa mentre l'allora Direzione Avvocatura, ora Direzione della Giunta regionale, provvede a liquidare le eventuali spese legali;

visto il D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

vista la Legge regionale n. 8 del 15.04.2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;

vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19.04.2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs 118/2011 s.m.i.”;

vista la D.G.R. n. 28-3386 del 14.06.2021 “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023”;

vista la Legge regionale 29 luglio 2021 n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie”;

visto il Regolamento n. 9 del 16 luglio 2021 “Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18”;

vista la D.G.R. n. 52- 3663 del 29/07/2021 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;

vista la comunicazione prot. n. 11198/A1700A del 28.04.2021 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza, per l’esercizio in corso, il Responsabile del Settore Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca ad adottare provvedimenti di impegno sullo stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 134095/2021 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, nei limiti indicati nella comunicazione stessa e dalla legge regionale n. 8/2021;

stabilito che la spesa di € 4.000,00 a titolo di definizione transattiva onnicomprensiva del danno subito e delle spese legali a seguito del succitato sinistro stradale contro fauna selvatica trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 134095/2021 (Missione 16 - Programma 1602) al netto degli impegni assunti sull’annualità 2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023;

ritenuto, pertanto, in ottemperanza a quanto sopra e per quanto di competenza della Direzione Agricoltura e cibo, impegnare e liquidare € 4.000,00 sul capitolo di spesa 134095/2021 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021, a favore della Sig.ra VENEZIA Annapaola, codice fiscale *omissis* (cod. benef. 373134), *omissis*, a titolo di definizione transattiva onnicomprensiva per la parte capitale e le spese legali dei danni subiti a seguito del sinistro stradale con il coinvolgimento di fauna selvatica occorso il 13.05.2017 sulla SP 59 presso l’uscita per Isola d’Asti (AT).

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 € 4.000,00. La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

vista la Legge regionale n. 14 del 14.10.2014 “Norme sul procedimento amministrativo e

disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la D.G.R. 18 ottobre 2019, n. 10-396 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908”;

dato atto, ai sensi dell’art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014, n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- rt. 17 della l.r. n. 23 del 28.07.2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza del personale" e s.m.i.;
- D.Lgs n. 118 del 23.06.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte e il relativo Programma per la trasparenza (P.T.P.C.T.)",

determina

per le motivazioni riportate in premessa:

- di impegnare e liquidare € 4.000,00 sul capitolodi spesa 134095/2021 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2021, a favore della Sig.ra VENEZIA Annapaola, *omissis* (cod. benef. 373134), *omissis*, a titolo di definizione transattiva omnicomprensiva per la parte capitale e le spese legali dei danni subiti a seguito del sinistro stradale con il coinvolgimento di fauna selvatica occorso il 13.05.2017 sulla SP 59 presso l’uscita per Isola d’Asti (AT).

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2021 € 4.000,00.

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino